

**SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO**

redatto ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lett. d)

del Regolamento (UE) n. 1060/2021

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal dott. _____, nato a....., il....., il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di _____, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

E

la Società Veneto Innovazione S.p.A., di seguito denominata "Gestore", con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante nato a il

e ove congiuntamente "Parti"

VISTI**Regolamentazione e provvedimenti comunitari**

Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108;

Comunicazione della Commissione europea C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027";

Decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 "Modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l'Italia";

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003;

Documento "Combination of financial instruments and grants under shared management funds in the 2021-2027 programming period; Factsheet May 2021 (FI-Compass);

Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C (2022) 8415 del 16 novembre 2022;



01420b78



Regolamentazione e provvedimenti nazionali

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice Antimafia”;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 9 che stabilisce che il soggetto concedente l'aiuto è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito Web del Registro e che la stessa registrazione è certificata dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo "Codice concessione RNA - COR";

Regolamentazione e provvedimenti regionali

legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, in particolare l’art. 6 che annovera tra gli obiettivi delle politiche regionali la valorizzazione dell'imprenditorialità, dell'iniziativa economica individuale e collettiva e della funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità;

legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;

legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea”;

legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 “Legge di stabilità regionale 2023”

legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 “Bilancio di previsione 2023-2025”;

legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 ““Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale” ed ulteriori disposizioni”;

decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 15 del 28 dicembre 2022 “Conferimento della delega, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, per l'approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, dell'allegato prospetto riguardante le previsioni di



01420678



competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario e per apportare le eventuali modifiche che si renderanno necessarie a seguito della gestione dell'Ente”;

decreto del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali n. 71 del 30 dicembre 2022 e s.m.i.;

regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e sue successive modificazioni”;

deliberazione del Consiglio regionale n. 16 del 15 febbraio 2022 “Programmazione 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della Crescita" - PR FESR e PR FSE+ della Regione del Veneto per il Periodo 2021-2027 in attuazione del Reg. (UE) 2021/1060, del Reg. (UE) 2021/1058 e del Reg. (UE) 2021/1057. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 36)”;

deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 13 dicembre 2022 “Programmazione 2021-2027 Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", PR FESR e PR FSE+ della Regione del Veneto per il periodo 2021-2027 in attuazione del Reg. (UE) 2021/1060, del Reg. (UE) 2021/1058 e del Reg. (UE) 2021/1057. Presa d'atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il programma "Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione del Veneto in Italia CCI 2021IT16RFPR020", n. C(2022) 8415 del 16/11/2022, e trasmissione degli atti ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 26 del 25 novembre 2011”;

deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 30 dicembre 2022 “Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027: adozione della Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027”;

PREMESSO CHE

- Il presente Accordo di Finanziamento (nel seguito “Accordo”) è adottato in attuazione dell'Allegato X al Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- la legge regionale n. 14 del 2023 ha attribuito a Veneto Innovazione S.p.A. il ruolo di gestore, in forma accentrata e coordinata, degli strumenti di finanza agevolata attivati dalla Regione a sostegno delle imprese, anche a valere sulle risorse rivenienti dal PR FESR 2021-2027;
- con deliberazione n. 1289 del 30 ottobre 2023, la Giunta regionale ha approvato l'adeguamento dello Statuto di Veneto Innovazione S.p.A. e, successivamente, l'assemblea sociale ne ha deliberato l'adozione in data 30 novembre 2023. In base al nuovo Statuto sociale rientra tra le finalità statutarie della Società la gestione di Strumenti finanziari attivati con risorse europee, statali e regionali in tutte le forme tecniche;
- con atto del Notaio Paolo Talice di Treviso, in data 30 novembre 2023, rep. n. 96030, Veneto Sviluppo S.p.A. ha conferito a Veneto Innovazione S.p.A. il ramo d'azienda relativo alla gestione degli Strumenti di finanza agevolata regionali;
- il Gestore, in forza dei predetti atti, è partecipato in via totalitaria dalla Regione a favore della quale opera a titolo esclusivo;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 14 del 2023 e in attuazione della DGR n. del....., la Regione e il Gestore hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A.” (nel seguito “Convenzione Quadro”), sottoscritta dalle Parti in data, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato;
- l'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 14 del 2023 prevede che il Gestore possa esercitare le funzioni di organismo intermedio (nel seguito “OI”) per la gestione degli strumenti finanziari, realizzati a valere su risorse dei fondi strutturali europei, previa stipulazione di specifico accordo con l'Autorità di gestione del Programma sotto la cui responsabilità il Gestore opera per l'esecuzione dei compiti da questa affidati;



01420b78



- con separata deliberazione della Giunta regionale sarà approvato lo schema di convenzione tra la Regione e il Gestore per la delega della funzione di OI, ai sensi dell'art.71, par. 3 del Reg. (UE) 2021/1060, per la gestione di un Fondo di partecipazione, comprensivo dei Fondi specifici correlati alle Azione elencate nel Preambolo;
- che i dettagli sull'attività di gestione del Fondo di partecipazione delegata all'OI e i relativi costi devono essere definiti nell'Accordo di finanziamento in coerenza con la suddetta Convenzione Quadro, avente validità di sei anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti agevolati e di altri benefici economici finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo veneto;
- con la DGR n.....del....., di approvazione dello schema di accordo di finanziamento, è stata affidata al Gestore la gestione del suddetto Fondo di partecipazione per un importo pari a euro 240.750.000,00;
- il Gestore assume il ruolo di soggetto attuatore del predetto Fondo di partecipazione ai sensi dell'art. 59, par. 5, lett. d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- con nota del 30 ottobre 2023, prot. n 0588940, la Regione ha richiesto al Gestore di presentare un'offerta economica per la gestione, secondo le modalità individuate nel presente Accordo, del Fondo di Partecipazione;
- con nota registrata al prot. regionale n. 609753, del 13 novembre 2023, il Gestore ha trasmesso una proposta tecnico economica, con indicazione delle attività e dei costi, per lo svolgimento delle attività di gestione del Fondo di Partecipazione. Nello specifico il Gestore ha presentato un'offerta economica come di seguito ripartita:
euro 10.850.816,94 per commissioni di gestione (costi interni di personale);
euro 454.000,00 per costi esterni direttamente connessi alle attività da riconoscersi previa rendicontazione entro i limiti massimi previsti dall'art. 68, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Nel dettaglio, si tratta delle spese per l'implementazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica, per la costituzione e il funzionamento dei comitati tecnici di valutazione delle proposte progettuali, per le trasferte del personale assegnato alle attività di controllo e per le attività di promozione delle misure di aiuto;
- l'offerta economica risulta essere congrua e coerente con quanto disposto dalla DGR n. 1141/2023, che determina nella misura del 4,72% dell'importo totale dei contributi del programma erogabili ai destinatari finali in prestiti l'ammontare massimo complessivo delle commissioni di gestione (come definite dall'art. 2, punto 26, del Regolamento (UE) n. 1060/2021) riconoscibili al Gestore;
- le Parti con il presente Accordo intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione del Fondo di partecipazione nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro e dei regolamenti europei di riferimento;

Tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

PREAMBOLO

Nome del paese/della regione:	Italia – Regione del Veneto
Denominazione Fondo SIE:	FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Titolo del programma:	Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-2027
Identificazione dell'AdG:	Direzione Programmazione Unitaria
Azioni del programma correlate confluite nel Fondo di partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Azione 1.1.1 “Rafforzare la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca” Sub A “Rafforzare la ricerca e l'innovazione tra imprese ed organismi di ricerca”; ➤ Azione 1.1.3 “Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI” Sub



01420678



	<p>A “Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate” e Sub B “Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI”;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Azione 1.1.4 “Sostegno alle proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza”; ➤ Azione 1.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile”; ➤ Azione 1.3.2 “Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all’integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali” Sub A “Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive” e Sub B “Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività di RIR, Distretti industriali e aggregazioni di imprese”; ➤ Azione 1.3.4 “Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino”; ➤ Azione 1.3.5 “Supporto all’autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese”; ➤ Azione 2.1.2 “Efficientamento energetico delle imprese”; ➤ Azione 2.2.3 “Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile”.
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro):	Veneto
Importo stanziato per lo strumento finanziario	euro 240.750.000,00 a valere sul PR Veneto FESR 2021-2027
Data di avvio dello strumento finanziario	Data di sottoscrizione del presente Accordo
Data di completamento prevista dello strumento finanziario:	31 dicembre 2037

1. DEFINIZIONI E ACRONIMI

1.1. Nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretati secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:

AdA	Autorità di Audit del PR Veneto FESR 2021-2027
AdC	Autorità di Certificazione del PR Veneto FESR 2021-2027
AdG	Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027
CdS	Comitato di Sorveglianza
Programma	Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-2027
Strumento Finanziario	Una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai Destinatari Finali
Fondo di partecipazione	Fondo istituito sotto la responsabilità dell’autorità di gestione per attuare uno o più fondi specifici
Fondo specifico	Fondo mediante il quale l’autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari ai Destinatari Finali
Organismo che attua uno strumento finanziario	Organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico
Beneficiario	L’organismo che attua il fondo di partecipazione
Destinatario Finale	Persona giuridica o fisica che riceve sostegno da uno strumento finanziario



01420678



Prodotto finanziario	Investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1046/2018
Costi	Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021
Costi di gestione	Costi diretti o indiretti rimborsati dietro rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari
Commissioni di gestione	Prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico
PMI	Le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea
MidCap	Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): si intendono le imprese (che non rientrano tra le PMI) che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7
Disposizioni operative/Bando	I documenti tecnici, predisposti per ciascun Strumento Finanziario attivato nell'ambito del presente Accordo, allegati al medesimo Accordo o approvati con separati provvedimenti della Giunta regionale, che disciplinano l'operatività dello Strumento Finanziario

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E AGEVOLAZIONI

2.1. Il presente Accordo regola il servizio di gestione dei seguenti "Fondi specifici" afferenti al "Fondo di partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027":

- a) Fondo Veneto Competitività, composto da:
 - i. Sezione Transizione (Codice CUP H19C23000140009);
 - ii. Sezione Filiere produttive, Attrazione investimenti e ZLS (Codice CUP H19C23000150009);
 - iii. Sezione Start up (Codice CUP H19C23000160009);
- b) Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione (Codice CUP H19C23000170009);
- c) Fondo Veneto Energia (Codice CUP H19C23000180009).

2.2. Per l'operatività dei Fondi elencati al precedente par. 1.2. sono stanziati risorse del PR Veneto FESR 2021-2027 pari a euro 240.750.000,00 a valere sulle seguenti Azioni del Programma:

- a) Fondo Veneto Competitività, euro 138.000.000,00 così suddivisi:
 - i. Sezione Transizione:
 - Azione 1.1.3 "Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI" Sub A "Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate": euro 20.000.000,00;
 - Azione 1.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile": euro 50.000.000,00;
 - ii. Sezione Filiere produttive, Attrazione investimenti e ZLS:
 - Azione 1.3.2 "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali" Sub A "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive": euro 30.000.000,00;
 - Sub B "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività di RIR, Distretti industriali e aggregazioni di imprese": euro 10.000.000,00;



01420678



- Azione 1.3.4 “Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino: euro 14.000.000,00;
 - iii. Sezione Start up:
 - 1.3.5 “Supporto all’autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese”: euro 14.000.000,00.
 - b) Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione, euro 46.750.000,00 così suddivisi:
 - Azione 1.1.1 “Rafforzare la ricerca e l’innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca”: euro 13.750.000,00;
 - Azione 1.1.3 “Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI” Sub B “Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI”: euro 18.000.000,00;
 - Azione 1.1.4 “Sostegno alle proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza”: euro 15.000.000,00;
 - c) Fondo Veneto Energia, euro 56.000.000,00 così suddivisi:
 - Azione 2.1.2 “Efficientamento energetico delle imprese”: euro 31.000.000,00;
 - Azione 2.2.3 “Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile”: euro 25.000.000,00.
- 2.3. Per l’individuazione dei finanziatori privati (Banche, Confidi o altri intermediari finanziari) il Gestore procederà tramite la pubblicazione sul proprio sito di inviti a manifestare interesse che non configurano una procedura di appalto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del D.lgs. n. 36/2023.
- 2.4. Le agevolazioni possono essere concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo approvazione da parte della Commissione europea, a fronte di circostanze eccezionali, di specifici regimi di aiuto soggetti a notifica.
- 2.5. Il Gestore dovrà espletare il servizio oggetto del presente Accordo nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento della Regione.
- 2.6. La Regione potrà fornire indicazioni vincolanti per il Gestore sulle modalità di esecuzione della prestazione e sull’attuazione della disciplina sopra menzionata, nonché su eventuali ulteriori norme e atti di indirizzo europei, nazionali e regionali che il Gestore sarà tenuto a rispettare.

3. VALORE GIURIDICO DEGLI ALLEGATI

- 3.1. Gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
- **Allegato A1** “Disciplina dei trattamenti effettuati dal Gestore quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n.679/2016”;
 - **Allegato A2** “Piano Aziendale”.
- 3.2. Le Disposizioni operative di ciascuna Sezione del “Fondo Veneto Competitività” o i Bandi attuativi della misura non costituiscono oggetto del presente Accordo.
- 3.3. I contenuti delle Disposizioni operative/Bandi prevalgono sulle norme del presente Accordo nell’eventualità di non piena conformità di quest’ultime alle Disposizioni operative/Bandi.

4. STRATEGIA DI INVESTIMENTO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))

- 4.1. La Strategia di investimento sottostante ciascuno degli Strumenti Finanziari oggetto del presente Accordo è definita, in conformità al PR Veneto FESR 2021-2027, nella “Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027” (nel seguito “VEXA”) approvata con DGR n. 1737 del 30 dicembre 2023 e nel Piano Aziendale. Tale Strategia si articola nel “Fondo di partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027”, a sua volta suddiviso nel “Fondo



01420678



Veneto Competitività” e relative “Sezioni”, nel “Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione” e nel “Fondo Veneto Energia”.

- 4.2. La Strategia perseguita dal “Fondo di partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027” ha l’obiettivo di affiancare le imprese del Veneto nell’affrontare una fase di forte incertezza connessa alle evoluzioni del contesto internazionale, facendo quindi fronte a una condizione generale di stagnazione della domanda interna e degli investimenti, nonché ad una situazione instabile dal punto di vista dell’accesso al credito, sia in termini di domanda che di offerta. Allo stesso tempo, la Strategia è orientata ad un recupero di competitività del tessuto produttivo regionale, da attuarsi mediante un’intensificazione del processo di investimento, sia per rinnovare i processi produttivi e organizzativi che per ricollocare, in un contesto di opportunità fornite dai processi di transizione ecologica e digitale, le produzioni verso beni e servizi a maggiore valore aggiunto.

Il Fondo Veneto Competitività è composto da una serie di Sezioni che si differenziano sulla base delle tipologie di interventi finanziati e delle finalità che la strategia regionale intende perseguire tramite le azioni del Programma:

- i. Sezione Transizione: finalizzata a migliorare i livelli di competitività delle PMI mediante l’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo (Transizione 4.0, economia circolare, tecnologie avanzate);
- ii. Sezione Filiere produttive, Attrazione investimenti e ZLS: investimenti strategici volti a rafforzare i settori produttivi, in particolare quello manifatturiero, a valorizzare le filiere produttive e distrettuali, a promuovere gli interventi di sviluppo d’impresa, a rilanciare la competitività del sistema economico;
- iii. Sezione Start up: sostegno all’avvio di nuove attività imprenditoriali ad elevato potenziale di crescita.

Il Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione è finalizzato a supportare la capacità di ricerca e innovazione sviluppate dal tessuto produttivo regionale attraverso: il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attuati da partnership composte da imprese e organismi di ricerca (RIR, Distretti industriali, aggregazioni di Imprese); il supporto alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI; il sostegno alle proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza sviluppate dalle imprese, con particolare riferimento ai progetti a elevata R&I.

Il Fondo Veneto Energia è finalizzato a migliorare l’efficienza energetica del tessuto produttivo veneto in termini di riduzione dei consumi energetici e di minori emissioni di gas a effetto serra, nonché a potenziare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

- 4.3. Il “Fondo di partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027” è attuato dal Gestore per perseguire le finalità degli interventi in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto ed efficienza energetica del PR FESR 2021/2027 della Regione del Veneto.
- 4.4. La misura persegue l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese, la loro capacità di ricerca ed innovazione e il loro efficientamento energetico utilizzando quale forma di sostegno anche le sovvenzioni combinate allo strumento finanziario.
- 4.5. Le sovvenzioni di cui al par. 4.4 verranno concesse con diverse intensità e massimali come previsto dalle Disposizioni operative di ciascun Fondo specifico o dai Bandi attuativi della misura.

5. PRODOTTI FINANZIARI DA OFFRIRE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))

- 5.1. I Prodotti Finanziari offerti ai Destinatari Finali sono definiti nel Piano aziendale e nelle Disposizioni operative o nei Bandi afferenti a ciascun Fondo specifico/Sezione.

6. DESTINATARI FINALI (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))

- 6.1. I Destinatari Finali sono le imprese. Le disposizioni sui Destinatari Finali ammessi al sostegno da parte di ciascun Fondo specifico/Sezione e sulle tipologie di aiuto di Stato previste sono definite



01420678



dai “Criteri di selezione” approvati dal Comitato di Sorveglianza e, in dettaglio, dalle Disposizioni operative/Bandi attuativi di ciascun Fondo specifico/Sezione.

- 6.2.** Le disposizioni sui Destinatari Finali potranno essere integrate, anche in relazione alle modalità di diversificazione degli stessi, e quindi del rischio, dalle Disposizioni operative/Bandi predisposti nel corso dell’esecuzione del servizio di gestione.
- 6.3.** I Destinatari Finali non possono comunque essere selezionati dal Gestore se si trovano in una delle situazioni sottoindicate:
- non sono economicamente solidi;
 - non hanno una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;
 - sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
 - si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei Destinatari Finali;
 - rientrano nella definizione di “impresa in difficoltà”, di cui all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
 - figurano nella base centrale di dati sull’esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1302/2008;
 - la loro attività d’impresa è finalizzata ad una delle seguenti tipologie di intervento:
 - a) smantellamento o costruzione di centrali nucleari;
 - b) investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
 - c) fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - d) investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all’articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i. nelle misure di mitigazione dell’impatto ambientale; o
 - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
 - e) investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto che per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
 - f) investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i. gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare;
 - g) investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;



01420678



- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- ii. investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- iii. investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio;
- h) operazioni non conformi alle disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del Regolamento UE n. 1060/2021;
- la loro attività d'impresa comprende una delle seguenti tipologie:
 - a) un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente Destinatario Finale, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
 - b) finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
 - c) case da gioco e imprese equivalenti;
 - d) gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
 - e) pornografia e prostituzione;
 - f) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a e) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
- hanno ricevuto nuovo finanziamento del debito in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento "de minimis";
- sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e non hanno restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

6.4. Sono esclusi:

- aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.



01420678



7. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E FASI DEL SERVIZIO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))

- 7.1.** Il Gestore assume l'impegno di gestire gli Strumenti Finanziari secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, sussidiarietà, pari opportunità, sostenibilità ambientale, "DNSH" di cui al Reg. (UE) 852/2020, nonché applicando la legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale, adottando a tal fine la dovuta diligenza e le norme professionali pertinenti e adottando a tal fine ogni opportuno accorgimento prudenziale e tutti gli strumenti di legge e contrattuali appropriati.
- 7.2.** Il Gestore deve agire nell'interesse della Regione e dell'Unione europea e a vantaggio esclusivo dei Destinatari Finali; a tal fine deve garantire che la gestione rispetti il principio di indipendenza prevenendo qualsiasi conflitto di interesse, anche da parte dei propri incaricati per lo svolgimento del Servizio, secondo le migliori prassi disponibili e applicando le stesse con il massimo rigore.
- 7.3.** Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l'esecuzione della prestazione e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della Regione e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Accordo, nelle Disposizioni operative e nei Bandi, nella normativa di riferimento e nelle migliori prassi commerciali.
- 7.4.** Il Gestore assume l'impegno di attuare il Servizio in conformità ai Regolamenti relativi ai Fondi SIE e agli aiuti di Stato e ai relativi documenti di indirizzo e linee guida europei, nazionali e regionali applicabili. In particolare, il Gestore si obbliga a:
- a) rispettare gli artt. da 58 a 62 del Regolamento (UE) 1060/2021 (Titolo V "Sostegno finanziario fornito dai fondi", Sezione II "Strumenti Finanziari") e l'art. 68 del medesimo regolamento ("Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari") in funzione della fonte finanziaria del singolo Fondo o parte di esso;
 - b) provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della Gestione del singolo Fondo siano conservati e disponibili ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2021 al fine di consentire le verifiche di gestione e gli audit di cui all'art. 81 del Regolamento medesimo;
 - c) assicurare l'adozione e l'effettivo utilizzo di adeguati sistemi di individuazione dei rischi, misure antifrode efficaci e proporzionate, misure per prevenire le irregolarità e quelle idonee a evitare il rimborso dei contributi del PR o l'impossibilità di reimpiegarli ai sensi dell'art. 103 del Regolamento (UE) 1060/2021;
 - d) attuare le disposizioni in materia di visibilità di cui al Titolo IV, Capo III del Regolamento (UE) 1060/2021 e, in particolare, fornire e consentire la pubblicazione delle informazioni a cura dell'Autorità di Gestione di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) 1060/2021 e adempiere in proprio agli obblighi previsti per i beneficiari dall'art. 50 del medesimo Regolamento e far adempiere ai Destinatari Finali, ove ricorra il caso, gli obblighi previsti dal medesimo articolo;
 - e) raccogliere le informazioni previste per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e adottare le misure affinché i Destinatari Finali adempiano agli obblighi a loro carico previsti da tali articoli e a quelli di cui all'art. 1 commi 125 e seguenti della Legge n.124 del 4 agosto 2017 (come riformulati dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58);
 - f) raccogliere i dati necessari al monitoraggio della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale secondo le specifiche tecniche fornite dagli uffici regionali;
 - g) ai fini dello svolgimento dei controlli sull'operatività, il Gestore deve inoltre conservare la documentazione che attesti:
 - I. la conformità delle attività realizzate con le previsioni degli accordi sottoscritti e delle Disposizioni operative o dei Bandi riferiti a ciascun Fondo;
 - II. la correttezza dei conti relativi agli strumenti affidati in gestione;



01420678



- III. la coerenza delle erogazioni effettuate con quanto indicato negli accordi sottoscritti e nelle Disposizioni operative o nei Bandi riferiti a ciascun Fondo;
- IV. la legittimità dei costi addebitati (oneri tenuta conto corrente, corrispettivi dietro autorizzazione della Regione), nonché degli altri movimenti economici, finanziari e patrimoniali;
- V. la correttezza degli importi tempo per tempo restituiti alla Regione a titolo di economie e rientri.

7.5. L'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo si struttura, per ciascun Strumento Finanziario, nelle seguenti fasi:

- a) Presa in carico del Servizio (periodo compreso tra la sottoscrizione dell'Accordo e l'Autorizzazione all'Avvio da parte della Regione): nel corso di tale periodo il Gestore procede ad organizzarsi internamente per potere svolgere il Servizio nelle modalità richieste e predisporrà l'Avviso per la individuazione dei finanziatori privati;
- b) Periodo di Erogazione (periodo compreso tra l'Autorizzazione all'Avvio e il 31 dicembre 2029, salvo diversa disposizione da parte della Regione): nel corso di tale periodo il Gestore procede ad erogare le agevolazioni previste dai vari Strumenti Finanziari, nonché a gestire i rapporti con i Destinatari Finali, come specificato nelle Disposizioni operative o nei Bandi attuativi delle misure;
- a) Periodo di Gestione dei Prestiti¹ (periodo che inizia con la conclusione del Periodo di Erogazione e termina con l'esaurimento delle attività connesse alla gestione delle agevolazioni erogate e, in ogni caso, il 31 dicembre 2037): nel corso di tale periodo prosegue ogni altra attività, ma è conclusa l'attività di concessione ed erogazione dei Prestiti nonché l'attività di promozione dello Strumento Finanziario.

8. PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a)

8.1. Nel corso del periodo di "Presa in carico del Servizio" il Gestore si impegna a svolgere le attività propedeutiche all'efficace ed efficiente gestione degli Strumenti Finanziari, ovvero:

- i. eventuale acquisizione di attrezzature, apparecchiature, software e altre dotazioni strumentali;
- ii. organizzazione delle attività di informazione e supporto al pubblico (contact center);
- iii. messa a disposizione di un sistema informatico di supporto all'espletamento del servizio che, a partire dai propri sistemi esistenti, renda, ove possibile, interoperabile il sistema gestionale del Gestore dedicato alla gestione degli Strumenti Finanziari con il sistema informatico di gestione, monitoraggio e controllo del PR Veneto FESR 2021-2027, assicurando comunque la pronta disponibilità e l'affidabilità dei dati richiesti nel corso dello svolgimento del servizio. In particolare, il sistema informatico di supporto (Portale unico di accesso) dovrà essere in grado di gestire la presentazione delle domande per l'accesso al singolo Fondo e, in generale, i rapporti con i Finanziatori e, ove necessario con i Destinatari Finali, derivanti dalla richiesta e dalla concessione dei Prestiti e per tutta la durata degli stessi, consentendo la trasmissione e la conservazione della relativa documentazione;
- iv. apertura dei conti correnti dedicati di cui all'art. 16, comunicando, entro 10 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- v. l'attribuzione delle funzioni, mansioni e responsabilità previste dal sistema di gestione e controllo dei Fondi affidati in gestione a personale dotato di adeguata esperienza e professionalità;
- vi. predisposizione, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni operative o dai Bandi afferenti ai singoli Fondi e dagli altri atti nel frattempo adottati dalla Regione con riferimento

¹ Con il termine Prestiti si comprendono, per brevità, anche i casi in cui il Prestito è combinato alla Sovvenzione.



alla selezione dei Destinatari Finali, alle modalità di erogazione delle agevolazioni e alla definizione della dotazione finanziaria, della modulistica, contrattualistica e altra documentazione esemplificativa rivolta ai Destinatari Finali;

- vii. convenzionamento con il sistema bancario;
- viii. il sistema di campionamento per la verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese dai Destinatari Finali ai sensi del DPR 445/2000;
- ix. il sistema di campionamento per le eventuali verifiche in loco presso i Destinatari Finali prenditori dei Prestiti;
- x. le check list relative alle verifiche da effettuare in ogni fase dell'attività (istruttoria, stipula del contratto, erogazioni, realizzazione del progetto, variazioni, ...) nonché in relazione alle eventuali verifiche in loco;
- xi. definizione delle procedure e delle istruzioni operative da adottarsi o già adottate da parte del Gestore per le attività da svolgersi nel "Periodo di Erogazione" e nel "Periodo di Gestione dei Prestiti", con particolare riferimento:
 - alle attività di front office e di supporto nei confronti dei Finanziatori e dei Destinatari Finali, compresi i supporti di natura informatica e telematica;
 - ai documenti da conservare e mettere a disposizione degli audit per i diversi Strumenti Finanziari, sulla base delle previsioni contenute nel presente Accordo (art. 15), nelle Disposizioni operative o nei Bandi riferiti a ciascun Fondo specifico/Sezione e nella normativa applicabile.

Tali documenti dovranno essere elaborati secondo le indicazioni della Regione e alla stessa trasmessi per l'approvazione entro il termine del periodo di "Presenza in carico del Servizio".

- 8.2.** Il Gestore si impegna a realizzare ogni attività accessoria a quanto previsto al par. 8.1 e comunque ogni attività propedeutica all'espletamento corretto ed efficace del servizio.
- 8.3.** Le attività di "Presenza in carico del Servizio" dovranno essere concluse entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del Gestore delle Disposizioni operative o del Bando riferiti a ciascun Fondo specifico o Sezione, salvo diverso accordo con la Regione. Entro tale termine il Gestore dovrà trasmettere alla Regione una Comunicazione di Presenza in carico, contenente la dichiarazione di avvenuto espletamento delle attività di "Presenza in carico del Servizio" e la documentazione relativa alle attività di cui al par. 8.1 con l'indicazione dei riferimenti del "Portale unico di accesso" e del "contact center" che saranno resi pubblici.
- 8.4.** Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Comunicazione di Presenza in carico, la Regione:
 - a) ove approvi le attività svolte dal Gestore e le ritenga esaustive, comunicherà allo stesso l'Autorizzazione all'Avvio;
 - b) ove ritenga necessario, chiederà al Gestore chiarimenti in merito alle attività dichiarate nella Comunicazione di Presenza in carico, assegnando un termine perentorio per la risposta;
 - c) ove ravvisi che il Gestore non abbia posto in essere tutte le attività di Presenza in carico, invierà apposita comunicazione al Gestore medesimo, assegnando un termine perentorio per lo svolgimento delle attività mancanti.

La Regione si riserva, comunque, di dare avvio al "Periodo di Erogazione" con riferimento ad uno o più Strumenti Finanziari. In tal caso il Gestore rimane obbligato a svolgere le attività previste dal presente articolo nelle fasi successive.

9. PERIODO DI EROGAZIONE (Reg. (UE) n. 1060/2011, Allegato X, comma 1, lett. a))

- 9.1.** Il "Periodo di Erogazione" relativo a ciascuno Fondo specifico/Sezione avrà inizio a partire dalla data della comunicazione di Autorizzazione all'Avvio e terminerà il 31 dicembre 2029, salvo diversa disposizione da parte della Regione.



01420678



9.2. Nel Periodo di Erogazione il Gestore, ricevuta la prima tranche della Dotazione Iniziale degli Strumenti Finanziari, procederà con l'erogazione delle agevolazioni e con ogni altro adempimento previsto dal presente Accordo e dalle Disposizioni operative o dai Bandi afferenti a ciascun Fondo specifico/Sezione. In particolare, l'attività svolta nel "Periodo di Erogazione" si articola in:

- a) ricezione, protocollo e archiviazione delle domande di accesso al Fondo;
- b) l'assistenza e informazione all'utenza;
- c) istruttoria amministrativa delle domande presentate. Tale attività comprende:
 - la verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda (rispetto delle modalità e dei tempi previsti nelle Disposizioni operative o nel Bando, inclusa la completezza delle informazioni fornite);
 - la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nelle Disposizioni operative o nel Bando;
 - le verifiche previste dalle proprie policy interne, in particolare in materia di antiriciclaggio;
 - la verifica del rispetto delle ulteriori previsioni previste dalle Disposizioni operative o dal Bando riguardanti l'ammissibilità dei Destinatari Finali, nonché degli eventuali ulteriori obblighi a carico dei Destinatari Finali, secondo la normativa europea, nazionale e regionale applicabile, quali a titolo esemplificativo le disposizioni in materia di aiuti di Stato.

In particolare, nel corso dell'istruttoria amministrativa dovranno essere assicurate:

- la verifica della presenza e della completezza delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi del n. DPR 445/2000 e/o dell'adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto previsto dalle Disposizioni operative o dai Bandi, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, inclusa la regolarità contributiva;
 - il controllo della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate ai sensi del n. DPR 445/2000, a campione e nei casi di ragionevole dubbio; la verifica avviene su un campione di almeno il 10% delle domande ammesse a contributo;
 - le richieste presso le Pubbliche Amministrazioni competenti ai fini delle verifiche ai sensi del Codice antimafia, nei casi previsti, e di ogni altra certificazione eventualmente richiesta dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale e dalle Disposizioni operative o dai Bandi, nonché ricezione, controllo e archiviazione di tale documentazione;
 - l'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA e le relative verifiche previste, anche al fine di rispettare le disposizioni sul "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
 - la realizzazione dei controlli - documentali ed eventualmente in loco - inerenti alle operazioni finanziate e realizzate in conformità alle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
 - la ricezione e la verifica della documentazione prodotta dai Finanziatori/ Destinatari Finali inerente alle spese effettivamente sostenute;
 - gestione eventuali varianti e proroghe;
- d) istruttoria di merito delle domande presentate secondo quanto previsto nelle Disposizioni operative o nei Bandi riferiti a ciascun Fondo specifico/Sezione al fine di valutare, se previsto, il progetto da finanziare con il Prestito in base ai criteri di valutazione indicati nelle Disposizioni operative o nello specifico Bando;



01420678



- e) delibera di concessione o di diniego delle domande pervenute, relativa comunicazione al richiedente e pubblicazione sul sito del Gestore, al termine di ogni trimestre solare, dell'elenco delle delibere assunte nel trimestre di riferimento. Il provvedimento di concessione deve richiamare la responsabilità dei Destinatari Finali in materia di comunicazione e visibilità, in conformità all'allegato IX e all'art. 50, par. 1. Lettera c del Reg. (UE) n. 2011/2060;
- f) (in caso di Sovvenzioni e prestiti erogati al destinatario finale direttamente dal Gestore) verifica della regolarità contributiva e perfezionamento del contratto di Prestito; in caso di DURC irregolare la concessione non si perfeziona e l'agevolazione decade;
- g) erogazione dell'importo deliberato e dell'eventuale Sovvenzione con le modalità previste dalle Disposizioni operative o dal Bando e gestione contabile connessa;
- h) gestione di eventuali ulteriori attività previste dalle Disposizioni operative o dallo specifico Bando necessarie per la conclusione del procedimento di concessione ed erogazione del Prestito.

10. PERIODO DI GESTIONE DEI PRESTITI IN ESSERE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a) e j))

10.1. Il "Periodo di Gestione dei Prestiti" inizia con la conclusione del "Periodo di Erogazione" ai sensi dell'articolo 9 e termina con l'esaurimento delle attività connesse alla gestione degli Strumenti Finanziari e, in ogni caso, al 31 dicembre 2037.

10.2. Nel "Periodo di Gestione dei Prestiti", le attività che il Gestore si impegna a svolgere, con riferimento a ciascuno Strumento Finanziario, secondo quanto indicato nelle relative/Disposizioni operative/Bandi, sono:

- la gestione di eventuali varianti e proroghe;
- assunzione dell'eventuale provvedimento di revoca parziale, con conseguente rimodulazione del Prestito, o di revoca totale dell'importo deliberato e dell'agevolazione concessa, nei casi previsti dalle Disposizioni operative o dai Bandi;
- invio ai Destinatari Finali, anche per il tramite dei Finanziatori convenzionati, degli avvisi di scadenza delle rate previste dal piano di ammortamento, ove possibile mediante procedura automatica, e delle lettere di sollecito in caso di ritardo;
- incasso dei pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento da parte dei Destinatari Finali e relativa contabilizzazione;
- cura delle procedure di recupero dei crediti nei confronti dei Destinatari Finali, nei casi previsti dalle Disposizioni operative o dai Bandi, previo esperimento a suo carico delle procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990, anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998;
- accertamento degli illeciti amministrativi e irrogazione delle relative sanzioni in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e secondo le modalità previste dalle Disposizioni operative o dai relativi Bandi;
- gestione finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
- assistenza e informazione all'utenza;
- sorveglianza e monitoraggio dei flussi di spesa, analisi e verifiche, tecniche e finanziarie, sull'avanzamento della Misura;
- relazione finale della gestione che evidenzia i risultati conseguiti e le eventuali ricadute sull'economia del Veneto dello Strumento Finanziario;
- ogni eventuale adempimento relativo alla gestione dello Strumento Finanziario e all'inquadramento della misura nel PR FESR 2021- 2027.



01420678



- 10.3.** Il Gestore, qualora riesca a recuperare il credito, ha diritto a trattenere gli interessi di mora, calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2000, a titolo di copertura forfetaria dei costi amministrativi sostenuti per il recupero; tale diritto viene meno nel caso in cui si ricorra ad un Ente di Riscossione.
- 10.4.** Salvo diversa indicazione della Regione, le risorse che risulteranno disponibili per ciascun Strumento Finanziario al termine del "Periodo di Gestione dei Prestiti" verranno utilizzate per interventi agevolativi a favore delle imprese, secondo le modalità e i tempi che saranno definiti dalla Regione. Analogamente verranno utilizzate le risorse derivanti da successivi rimborsi da parte delle imprese o altre entrate maturate, sempre secondo le modalità e i tempi che saranno definiti dalla Regione.
- 10.5.** Il Gestore assicura inoltre lo svolgimento di eventuali ulteriori attività necessarie alla gestione dei Prestiti in essere.

11. PIANO AZIENDALE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. b))

- 11.1.** Il "Piano Aziendale" è riportato, per tutti i Fondi specifici e le relative Sezioni, nell'**Allegato A2** al presente Accordo di cui forma parte integrante e sostanziale. La stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che ciascun Fondo specifico/Sezione ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del Destinatario Finale ("Effetto moltiplicatore previsto") è presentata nella VEXA relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027 relativa agli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027 (DGR n. 1737/2022), nonché nello stesso Piano Aziendale.

12. RISULTATI ATTESI (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. c))

- 12.1.** I risultati attesi da ciascun Fondo specifico e relative Sezioni per contribuire agli Obiettivi specifici e ai target previsti dal PR Veneto FESR 2021-2027 sono presentati nella VEXA e nel Piano aziendale; essi sono riepilogati nelle tabelle che seguono:

Tab.1 Obiettivi specifici per Fondo specifico/Sezione:

Fondo specifico – Sezione	Azione di riferimento	Obiettivo specifico
Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione	Azione 1.1.3	RSO 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"
Fondo Veneto Competitività – Sezione Transizione - Sezione Filiere produttive (...) - Sezione start up	Azione 1.3.1; Azione 1.3.2; Azione 1.3.4; Azione 1.3.5.	RSO 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi"
Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione;	Azione 1.1.1; Azione 1.1.3; Azione 1.1.4.	RSO 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"
Fondo Veneto Energia	Azione 2.1.2	RSO 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra"
Fondo Veneto Energia	Azione 2.2.3	RSO 2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri



01420678



		di sostenibilità ivi stabiliti”
--	--	---------------------------------

Tab.2 Contributo degli Strumenti Finanziari al raggiungimento dell'Obiettivo RSO 1.1:

Indicatori di Output	Unità di misura	Target 2024	Target 2029
Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	24	1.175
Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	0	847
Imprese sostenute mediante Strumenti Finanziari	imprese	24	328
Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi	Organizzazioni di ricerca	0	10
Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	imprese	0	1.237
Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese	euro	0,00	15.000.000,00
Indicatori di Risultato	Unità di misura	Valore base	Target 2029
Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annui	0	102
Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, Strumenti Finanziari)	In euro	0,00	76.468.000,00
Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	814
Pubblicazioni risultanti da progetti beneficiari di un sostegno	pubblicazioni	0	10
Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	utilizzatori/anno	0	500
Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annui	0	20

Tab.3 Contributo degli Strumenti Finanziari al raggiungimento dell'Obiettivo RSO 1.3:

Indicatori di Output	Unità di misura	Target 2024	Target 2029
Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	542	3.435
Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	410	2.025
Imprese sostenute mediante Strumenti Finanziari	imprese	132	1.410



01420678



Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	imprese	27	195
Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	2	17
Indicatori di Risultato	Unità di misura	Valore base	Target 2029
Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annui	0	854
Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, Strumenti Finanziari)	In euro	0,00	46.600.000,00
Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	imprese	0	2.048
PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing	imprese	0	890
Nuove imprese ancora presenti sul mercato	imprese	0	15

Tab.4 Contributo degli Strumenti Finanziari al raggiungimento dell'Obiettivo RSO 2.1:

Indicatori di Output	Unità di misura	Target 2024	Target 2029
Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	13	129
Imprese sostenute mediante Strumenti Finanziari	imprese	13	129
Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	metri quadrati	6.572	46.000
Indicatori di Risultato	Unità di misura	Valore base	Target 2029
Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	689.586,00	562.986,00

Tab.5 Contributo degli Strumenti Finanziari al raggiungimento dell'Obiettivo RSO 2.2:

Indicatori di Output	Unità di misura	Target 2024	Target 2029
Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	0	52
Imprese sostenute mediante Strumenti Finanziari	imprese	0	52
Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)	MW	0,00	17,40
Strategie di sviluppo territoriale integrato	contributi alle	0	5



01420b78



beneficiarie di un sostegno	strategie		
Comunità di energia rinnovabile sostenute	comunità di energia rinnovabile	0	67
Numero di unità di cogenerazione ad alto rendimento	Unità di cogenerazione	0	8
Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate	Km	0,00	2,20
Indicatori di Risultato	Unità di misura	Valore base	Target 2029
Emissioni stimate di gas a effetto serra	tonnellate di CO ₂ eq./anno	2.718,40	7,04
Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)	MWh/anno	0,00	23.400,00
Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile	MW	0,00	20,42

13. CONTRIBUTI DEL PR E DELLE RISORSE REGIONALI AGLI STRUMENTI FINANZIARI, SPESE AMMISSIBILI E FLUSSI DI INVESTIMENTO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. f))

13.1. Il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027 agli Strumenti Finanziari, o “Dotazione Iniziale” prevista per il servizio, complessivamente inteso, ammonta a euro 240.750.000,00, ripartiti per ciascun Fondo specifico/Sezione così come indicato al par. 2.2.

13.2. Al fine di consentire l’ottimale utilizzo delle risorse, la Regione si riserva comunque la facoltà di rimodulare, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, le risorse pubbliche stanziare per ciascun Fondo specifico (o, se del caso, relativa Sezione) e, in particolare, di rimodulare risorse non ancora impegnate dalla dotazione di tali Fondi.

13.3. La Regione si riserva motivatamente di procedere ad un ritiro parziale delle risorse non ancora impegnate, in via esemplificativa in caso siano riscontrati perduranti tassi di default (mancato rimborso delle risorse erogate ai Destinatari Finali in esecuzione del servizio) significativamente elevati per uno o più Fondi specifici/Sezioni in rapporto a quelli di mercato rilevabili per operazioni similari. In tal caso verranno corrisposte al Gestore le commissioni per l’attività svolta fino a quel momento.

13.4. I versamenti dalla Regione al Gestore potranno essere ritirati, sospesi o interrotti in caso di grave violazione del presente Accordo da parte del Gestore.

13.5. La Regione si riserva di integrare la “Dotazione Iniziale” di ciascun Fondo specifico/Sezione con ulteriori risorse regionali, da utilizzarsi per il perseguimento delle medesime finalità previste nell’ambito del PR Veneto FESR 2021-2027, con modalità di attuazione analoghe a quelle indicate per la dotazione derivante dal PR e, eventualmente, con riserve specifiche per determinati settori economici.

13.6. Al fine di garantire le performance attuative di ciascun Fondo specifico e contribuire alla certificazione delle spese alla Commissione europea nel rispetto dell’art. 92 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, la “Dotazione Iniziale” relativa a ciascun Fondo specifico/Sezione derivante dal PR Veneto FESR 2021-2027 sarà versata al Gestore per tranches, in ragione dei risultati, secondo il seguente schema:



01420678



- a) (anno 2023) prima tranche, euro 28.000.000,00 della dotazione relativa agli Strumenti Finanziari derivante dal PR, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- b) (anno 2024) seconda tranche, euro 131.500.000,00 della dotazione relativa agli Strumenti finanziari derivante dal PR;
- c) (anno 2025) terza tranche, euro 63.250.000,00 della dotazione relativa agli Strumenti finanziari derivante dal PR a seguito della rendicontazione, da parte del Gestore, degli importi deliberati per l'attuazione degli Strumenti Finanziari, in conformità all'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, per almeno il 60% delle prime due tranche, previa verifica di conformità in corso di esecuzione del servizio;
- d) (anno 2026) quarta tranche, euro 17.000.000,00 della dotazione relativa agli Strumenti finanziari derivante dal PR a seguito della rendicontazione, da parte del Gestore, degli importi deliberati per l'attuazione degli Strumenti Finanziari, in conformità all'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, per almeno l'80% delle precedenti tre tranche, previa verifica di conformità in corso di esecuzione del servizio;
- e) (anno 2027) quinta tranche, euro 1.000.000,00 della dotazione relativa agli Strumenti finanziari derivante dal PR a seguito della rendicontazione, da parte del Gestore, degli importi deliberati per l'attuazione degli Strumenti Finanziari, in conformità all'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, per almeno l'85% delle precedenti quattro tranche, previa verifica di conformità in corso di esecuzione del servizio.

13.7. Il Gestore dovrà rispettare i requisiti di contabilità separata a norma degli artt. 58, paragrafo 6 e 59, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, nonché le modalità di gestione dei conti correnti degli Strumenti Finanziari di cui all'art. 16 del presente Accordo.

14. DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI FLUSSI DI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. d))

14.1. Il Gestore deve assicurare il controllo dell'attuazione degli Strumenti Finanziari e dei relativi flussi delle opportunità di investimento nel rispetto della disciplina applicabile e di quanto previsto all'art. 7 del presente Accordo. Le attività dovranno essere svolte tenendo conto, in particolare, del contenuto di:

- i. regolamentazione e provvedimenti europei, nazionali e regionali richiamati nelle premesse del presente Accordo;
- ii. norme in materia di aiuti di Stato;
- iii. ulteriore normativa nazionale e regionale applicabile;
- iv. PR Veneto FESR 2021-2027;
- v. Disposizioni operative o Bandi relativi a ciascun Fondo specifico/Sezione;
- vi. pertinenti avvisi di selezione dei Destinatari Finali;
- vii. pertinente contratto tra il Gestore e il Finanziatore.

14.2. Le attività di controllo comprendono:

- a) controlli documentali integrali ed eventuali controlli in loco su base campionaria, da completare prima di ogni rendicontazione di spesa, fatte salve eventuali successive indicazioni da parte della Regione concernenti l'applicazione dell'art. 74, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- b) informazione tempestiva alla Regione in caso di irregolarità e attuazione dei conseguenti adempimenti di revoca e recupero, secondo quanto previsto all'art. 24. Per ciascuna irregolarità il Gestore dovrà precisare le misure correttive adottate;
- c) trasferimento alla Regione, in allegato a ciascuna rendicontazione di spesa, di un riepilogo dei



01420678



controlli effettuati e dei relativi esiti, secondo le modalità concordate con la Regione stessa.

14.3. Ai fini del controllo dell'attuazione degli Strumenti Finanziari e della rendicontazione degli stessi all'Autorità di Gestione, in conformità con quanto previsto all'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il Gestore si impegna a comunicare in una relazione, che verrà consegnata alla Regione entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno successivo a quello considerato:

- a) le spese ammissibili allo Strumento Finanziario;
- b) l'importo complessivo del sostegno concesso ai Destinatari Finali;
- c) l'importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;
- d) l'importo delle risorse private e pubbliche aggiuntive mobilitate;
- e) i costi di gestione sostenuti o le commissioni di gestione pagate per lo Strumento Finanziario;
- f) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'effetto leva degli investimenti effettuati dallo Strumento Finanziario;
- g) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del PR Veneto FESR 2021-2027 allo Strumento Finanziario e delle risorse rimborsate.

Le informazioni sopra elencate devono essere altresì riscontrabili all'interno del sistema informatico di cui al par. 8.1, lett. iii.

14.4. Fermo restando quanto previsto dalle Disposizioni operative o dai Bandi relativi a ciascun Fondo specifico/Sezione, permangono in capo alla Regione le attività relative all'adozione degli atti su cui si basa la selezione dei Destinatari Finali, le modalità di erogazione delle agevolazioni, la definizione della dotazione finanziaria, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla Commissione europea, rimanendo inteso l'obbligo per il Gestore di assicurare la collaborazione e il sostegno tecnico e operativo alle Strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti e adempimenti.

14.5. L'attività informativa alla Regione dovrà essere svolta secondo principi di tempestività e completezza; essa comprende, in particolare:

- a) raccolta e inserimento sul sistema informativo del PR Veneto FESR 2021-2027 di tutti i dati richiesti;
- b) predisposizione e trasmissione alla Regione della rendicontazione delle spese di ogni Fondo specifico/Sezione ai fini della certificazione delle spese stesse agli organismi europei e nazionali competenti;
- c) trasmissione alla Regione di relazioni periodiche sull'attività svolta e di rendiconti sull'attuazione degli Strumenti finanziari il cui contenuto dovrà essere conforme alle previsioni del Regolamento (UE) 1060/2021 e sarà concordato, così come le relative tempistiche, con la Regione;
- d) ogni altra documentazione prevista dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Veneto FESR 2021-2027 previsto dal Capo II del Regolamento (UE) 1060/2021 e relativi Allegati.

15. REQUISITI IN MATERIA DI AUDIT (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. e))

15.1. Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2021 il Gestore si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a favore del Destinatario Finale. I documenti vengono conservati sotto forma di originali o di copie conformi all'originale o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

15.2. Il Gestore si impegna a gestire ciascun Strumento Finanziario con una propria contabilità separata conformemente, ove applicabile, all'art. 58, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 1060/2021 e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti



01420678



concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale dei Fondi specifici/Sezioni, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili ed altri proventi.

15.3.I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile, in caso di audit da parte dell'Autorità di Audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei Conti europea, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione, sono definiti nella pista di controllo posta in essere dall'Autorità di Gestione del PR, secondo l'art. 69, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e relativo Allegato XIII. In particolare essi sono:

- a) i documenti relativi all'istituzione dello Strumento Finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;
- b) i documenti che individuano gli importi conferiti a ciascun Strumento Finanziario, le spese ammissibili ad essi relative e le altre plusvalenze generate dalle risorse attribuite e dal loro reimpiego;
- c) i documenti relativi al funzionamento di ciascun Strumento Finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
- d) i documenti relativi al disimpegno delle risorse fornite dal PR Veneto FESR 2021-2027 e alla liquidazione degli Strumenti Finanziari;
- e) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
- f) i moduli di domanda e relativa documentazione correlata;
- g) le liste di controllo;
- h) gli esiti dei controlli effettuati attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
- i) gli atti attinenti al sostegno fornito dallo Strumento Finanziario a favore dei Destinatari Finali;
- j) la relazione tecnica contenente le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo Strumento Finanziario sarà usato per la finalità prevista;
- k) le registrazioni dei flussi finanziari tra l'Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 e ciascun Fondo specifico e relative Sezioni, all'interno di ciascun Fondo specifico e relative Sezioni e a tutti i livelli sino ai Destinatari Finali;
- l) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del PR versato dallo Strumento Finanziario a favore del Destinatario Finale.

15.4.Con riguardo alle disposizioni relative ai requisiti in materia di audit, il Gestore ha l'obbligo di:

- sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit previsto dal Regolamento (UE) 1060/2021 e relative modifiche e atti attuativi nonché dalla ulteriore normativa e disciplina europea, nazionale e regionale applicabile;
- assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione degli Strumenti Finanziari (e relativi investimenti per i Destinatari Finali);
- fornire, in tali occasioni, estratti e copie dei suddetti dati e documenti a tutti gli organismi competenti e in particolare alla Regione, alla Commissione europea, all'Ufficio Europeo per la Lotta antifrode ("OLAF") e alle Corti dei Conti europea e italiana;
- attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni della Regione.



01420b78



16. GESTIONE DI TESORERIA, INTERESSI E ALTRE PLUSVALENZE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. g))

16.1.Le giacenze finanziarie di ciascun Fondo specifico/Sezione sono gestite mediante conti correnti bancari dedicati intestati alla Regione, appositamente aperti dal Gestore su primari istituti di credito e con potere di trattenuta del Gestore medesimo, le cui modalità di impiego sono regolate e vincolate nel rispetto di quanto disposto dal presente Accordo. I conti correnti sono fruttiferi di interessi, al lordo della ritenuta fiscale, a favore di ciascun Fondo specifico/Sezione.

16.2.Il Gestore deve garantire la separazione contabile per i flussi finanziari afferenti a ciascun Fondo specifico/Sezione, provvedendo a individuare per:

- a) il Fondo Veneto Competitività: cinque conti correnti dedicati in via esclusiva (uno per ciascuna Azione del PR Veneto FESR 2021-2027 afferente al Fondo, quali indicate al par. 2.2);
- b) il Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione: tre conti correnti dedicati in via esclusiva;
- c) il Fondo Veneto Energia: due conti correnti dedicati in via esclusiva.

16.3.Il Gestore dovrà comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al par. 16.2 entro 10 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Il Gestore dovrà, altresì, con le medesime tempistiche, comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai suddetti dati.

16.4.Il Gestore deve svolgere il servizio secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando ogni opportuno accorgimento prudenziale nel rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.

16.5.Con riferimento ai conti correnti per la gestione del Servizio, il Gestore si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi a ciascun Fondo specifico/Sezione, verso o da i Finanziatori, i Destinatari Finali e la Regione;
- b) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (in tal caso, previa approvazione da parte della Regione);
- c) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito degli atti e delle disposizioni di pagamento relative al servizio, il pertinente Codice Unico di Progetto (CUP).

16.6.Il Gestore dovrà reimpiegare le risorse afferenti a ciascun Fondo specifico/Sezione in conformità all'art. 62 del Regolamento (UE) 1060/2021. In merito, il Gestore dovrà:

- a) depositare le risorse rimborsate a ciascun Fondo specifico/Sezione a fronte dei finanziamenti, degli interessi, di altre plusvalenze e di ogni altro rendimento imputabili al Fondo specifico/Sezione medesimi, sul pertinente conto corrente;
- b) reimpiegare tali somme per ulteriori interventi attraverso il medesimo Fondo specifico/Sezione, salvo che la Regione non comunichi l'impiego di tali somme a copertura della remunerazione del Gestore di cui al successivo art. 20;
- c) mantenere registrazioni adeguate sull'ammontare e sulla destinazione di ciascuna tipologia delle disponibilità menzionate nel presente articolo informando al riguardo la Regione secondo le modalità che saranno concordate tra la Parti;
- d) adottare ogni altra prescrizione prevista dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Veneto FESR 2021-2027, di cui al Capo II del Regolamento (UE) 1060/2021 e relativi Allegati.

17. RIUTILIZZO DELLE RISORSE, STRATEGIA DI USCITA, CONDIZIONI DI UN EVENTUALE RITIRO TOTALE O PARZIALE DEI CONTRIBUTI DEI PROGRAMMI EROGATI (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. i), l, m e j)

17.1.Considerata la natura rotativa della parte dello Strumento Finanziario destinata al sostegno dei



01420678



prestiti, per effetto della quale il Fondo specifico/Sezione verrà rialimentato dal rimborso dei prestiti erogati, non è identificabile un termine di liquidazione dello Strumento finanziario.

17.2. Il Gestore dovrà reimpiegare le risorse afferenti a ciascuno Fondo specifico/Sezione in conformità all'art. 62, del Regolamento (UE) 1060/2021, secondo cui:

- a) le risorse restituite agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti, per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario e per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, ove tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria ovvero da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria;
- b) le risorse restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità sono reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma per il quale erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Gestione.

17.3. Ciascun sostegno da parte degli Strumenti Finanziari dovrà essere erogato ai Destinatari Finali entro il 31 dicembre 2029 ("termine finale del periodo di ammissibilità"), salvo diversa indicazione da parte della Regione.

17.4. Il Gestore è autorizzato alla gestione delle somme introitate ai sensi del par. 17.2, lettera a) utilizzando le medesime forme di sostegno previste all'articolo 5 e avendo cura di procedere alle apposite registrazioni contabili.

17.5. La Regione riconosce al Gestore una remunerazione sulla gestione degli impieghi di cui al par. 17.4 tramite commissioni di gestione determinate in conformità alla metodologia di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui al par. 17.2, lettera a).

17.6. Dopo il 31 dicembre 2029 e fino al 31 dicembre 2037 (o fino al termine del Periodo di Gestione dei Prestiti, ove antecedente) il Gestore dovrà:

- a) utilizzare le risorse che risulteranno disponibili per gli Strumenti Finanziari, nonché le risorse derivanti da successivi rimborsi da parte delle imprese, nei termini e con le modalità che saranno definite dalla Regione;
- b) mantenere registrazioni adeguate sull'ammontare e sulla destinazione di ciascuna tipologia delle disponibilità di cui alla lettera a), informando al riguardo la Regione secondo le modalità che saranno concordate dalle Parti.

17.7. Fermo restando quanto già disciplinato, il termine finale di operatività di ciascuno Strumento Finanziario, data alla quale si procede alla liquidazione dello Strumento medesimo, dipende dalla durata prevista per i relativi investimenti e non può comunque andare oltre il 31 dicembre 2037.

17.8. In base all'andamento mensile ed all'analisi dello Strumento Finanziario effettuata almeno una volta all'anno, valutato l'andamento delle domande pervenute dai Destinatari Finali e quelle finanziate, si potrà procedere alla variazione della dotazione in base ai dati effettivamente riscontrati.

17.9. Qualora si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso allo Strumento Finanziario, si potrà rimodulare la dotazione complessiva destinando la parte sottratta ad altre iniziative su indicazione dell'Autorità di Gestione.



01420678



18. INDIPENDENZA, CONFORMITÀ ALLE NORME PROFESSIONALI E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. k)

- 18.1.** Il Gestore deve garantire che la gestione degli Strumenti Finanziari rispetti il principio di indipendenza e sia conforme alle norme professionali pertinenti.
- 18.2.** Il Gestore deve agire nell'interesse della Regione e dell'Unione europea e a vantaggio esclusivo dei Destinatari Finali; a tal fine deve garantire che la gestione rispetti il principio di indipendenza prevenendo qualsiasi conflitto di interesse, anche da parte dei propri incaricati per lo svolgimento del Servizio, secondo le migliori prassi disponibili e applicando le stesse con il massimo rigore.
- 18.3.** Il Gestore si impegna a gestire anche le giacenze finanziarie degli Strumenti Finanziari in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse.
- 18.4.** Il Gestore, agendo nell'esecuzione del presente Accordo e nell'interesse esclusivo dei Destinatari Finali, da cui non percepisce commissioni né altri compensi, avrà diritto esclusivamente alle Commissioni di Gestione previste all'art. 20, oltre agli ulteriori benefici previsti dal presente Accordo

19. MODALITÀ DI REVISIONE DELL'ACCORDO

- 19.1.** Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole del presente Accordo qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento o della Convenzione Quadro, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
- 19.2.** Le modifiche e gli adeguamenti di cui al par. 19.1 verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

20. DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO E AL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. h)

- 20.1.** La Regione riconosce al Gestore le commissioni di gestione dello Strumento Finanziario, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi basato sulla performance, oltre che una remunerazione a copertura dei costi di gestione, nel rispetto dei vigenti parametri di congruità adottati dalla Regione del Veneto.
- 20.2.** Le commissioni e i costi di gestione riconosciuti non devono superare i massimali definiti dall'art. 68, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
- 20.3.** Gli importi massimi delle commissioni e dei costi di gestione riconoscibili al Gestore sono convenuti tra le Parti in misura pari a:
- euro 10.850.816,94 per commissioni di gestione (come definite dall'art. 2, punto 26, del Regolamento (UE) n. 1060/2021). Tale importo corrisponde al 4,71981535365792% dell'importo complessivo atteso delle erogazioni ai Destinatari Finali;
 - euro 454.000,00 (IVA inclusa) per costi di gestione (come definiti dall'art. 2, punto 25, del Regolamento (UE) n. 1060/2021).
- 20.4.** Le commissioni di gestione saranno riconosciute in base ai risultati della gestione e calcolate come percentuale della Quota pubblica delle risorse conferite dal PR FESR Veneto 2021-2027 ed allocate ai Destinatari Finali. Per allocazione si intende la delibera di concessione del prestito adottata dal Gestore. La commissione di gestione verrà calcolata in quote semestrali, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. Si precisa che, qualora le delibere di concessione del prestito non si trasformino in erogazioni entro 12 mesi, salvo proroga o un diverso termine previsto dalle Disposizioni operative/Bando, questi verranno scomputati dal calcolo delle commissioni di gestione maturate; il relativo conguaglio verrà effettuato al termine del periodo di validità del



01420b78



presente Accordo.

20.5.Le commissioni di gestione sono determinate applicando la seguente formula:

$$C_x = a_x * 4,71981535365792\%$$

- C_x = totale commissioni di gestione per il semestre X;
- a_x = importo della Quota pubblica delle risorse allocate ai destinatari finali (comprensivo dell'eventuale quota di contributo a fondo perduto) nel semestre X.

L'importo è riferito alla remunerazione del Gestore per le attività svolte per la durata dell'Accordo (fino al 31/12/2029) e verrà riconosciuto in quote semestrali.

20.6.I costi di gestione corrispondono a costi esterni direttamente connessi alle attività oggetto del servizio, i quali saranno remunerati a costo, comprovati da idonei documenti giustificativi. Nel dettaglio, si tratta delle spese per l'implementazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica, per la costituzione e il funzionamento dei comitati tecnici di valutazione delle proposte progettuali, per le trasferte del personale assegnato alle attività di controllo e per le attività di promozione delle misure di aiuto. Si precisa che, con riferimento al ricorso a comitati tecnici di valutazione, il costo riconoscibile è quello associato ai componenti esterni, esclusi i dipendenti regionali.

20.7.Il pagamento delle commissioni e dei costi di gestione è assicurato dalla dotazione di ciascun Fondo specifico/Sezione, nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generate dal sostegno del PR FESR agli Strumenti Finanziari, in conformità a quanto disposto dall'art. 60, comma 2, del Regolamento UE n. 1060/2021.

20.8.Il pagamento sarà effettuato mediante autorizzazione della Regione al prelievo dallo Strumento a seguito dell'approvazione, da parte della Regione, della relazione semestrale di cui all'articolo 21 della "Convenzione Quadro" che il Gestore deve presentare entro 40 (quaranta) giorni dalla scadenza del semestre di riferimento. La dichiarazione deve contenere il documento analitico di performance dello Strumento, che dia evidenza delle erogazioni fatte (beneficiari e dettaglio delle erogazioni) e del rispetto nella determinazione della commissione di gestione della percentuale stabilita al par. 20.3 nonché dei massimali definiti dall'art. 68, comma 4 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

20.9.In merito a quanto previsto al par. 20.8, la Regione esaminerà la dichiarazione di spesa trasmessa dal Gestore e, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione di tale documentazione, provvederà a:

- a) comunicare al Gestore la propria approvazione, autorizzando la fatturazione;
- b) formulare contestazioni formali, nel caso in cui ravvisi carenze, inesattezze o ritardi nell'adempimento delle prestazioni;
- c) richiedere chiarimenti, assegnando al Gestore un termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari per adempiere. Il suddetto termine di 15 (quindici) giorni ricomincerà a decorrere ex novo a seguito dell'esatto e puntuale adempimento da parte del Gestore.

20.10. L'autorizzazione al prelievo sarà adottata dalla Regione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Regione stessa, del documento fiscale giustificativo.

20.11. Ad integrazione della documentazione di cui al par.20.8, alla scadenza del presente Accordo, il Gestore trasmette il documento analitico che da evidenza degli elementi necessari per verificare il rispetto, in misura complessiva e considerando il totale degli importi erogati e dei corrispettivi liquidati, dei vigenti parametri di congruità della prestazione economica adottati dalla Regione.

20.12. Per la gestione, disciplinata dall'art. 17 del presente Accordo, delle risorse rimborsate a ciascun Strumento Finanziario a fronte dei finanziamenti, degli interessi, di altre plusvalenze e di ogni altro rendimento imputabile allo Strumento medesimo, la Regione riconosce al Gestore una remunerazione tramite commissioni di gestione determinate nella misura percentuale indicata al



01420678



par. 20.5. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui all'art. 13.

- 20.13.** In caso di rimodulazione dell'utilizzo delle risorse del PR Veneto FESR 2021-2027, di cui al par. 13.2 del presente Accordo, o di integrazione con ulteriori risorse regionali della Dotazione degli Strumenti finanziari di cui al par. 13.5, le commissioni di gestione riconosciute al Gestore sono determinate nella medesima misura percentuale indicata al par. 20.5. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui all'art. 13.
- 20.14.** Nessun altro onere, diretto o indiretto, diverso da quelli previsti dal presente articolo potrà essere addebitato alla Regione per effetto dell'esecuzione del presente Accordo, salvo quanto previsto al par. 10.3.

21. OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. n))

21.1. Il Gestore adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare, il Gestore si impegna:

- a) a fornire, sul proprio sito web e su altre eventuali piattaforme digitali di suo utilizzo, una descrizione di ciascun Fondo specifico/Sezione, compresi le finalità e i risultati ottenuti, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) ad apporre una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione degli Strumenti Finanziari destinati al pubblico o a terzi;
- c) ad esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dagli Strumenti Finanziari;
- d) ad organizzare, secondo le indicazioni della Regione, eventi e attività di comunicazione;
- e) a verificare, eventualmente anche tramite controlli in loco, il rispetto da parte dei Destinatari Finali degli obblighi di pubblicità previsti nelle Disposizioni operative o nei Bandi con particolare riguardo all'obbligo di esposizione, in caso di operazioni il cui costo totale superi i 500.000,00 euro, di targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compaia l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX al Regolamento (UE) n. 1060/2021 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

22. RAPPORTO TRA GESTORE IL SISTEMA BANCARIO E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. o))

- 22.1.** Il Fondo di partecipazione è gestito sotto la responsabilità esclusiva del Gestore, il quale è in possesso dei requisiti necessari per la gestione in house providing degli Strumenti Finanziari.
- 22.2.** Il Gestore svolge le attività finanziarie per conto della Regione, anche in cofinanziamento con Banche, Società di leasing, Confidi e altri intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente a fornire prestiti e altri servizi finanziari.
- 22.3.** Nel caso di attività finanziarie svolte in cofinanziamento con i soggetti di cui al par. 22.2, il Gestore provvede a regolare i relativi rapporti mediante la stipulazione di apposite convenzioni a seguito di selezione dei finanziatori privati tramite la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di appositi Avvisi pubblici destinati a raccogliere le manifestazioni di interesse.

23. REVOCA E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO



01420678



- 23.1.** Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo al Gestore nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.
- 23.2.** Fatta salva la revoca di cui al par. 23.1, il presente Accordo si risolve qualora il Gestore abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Gestore l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando allo stesso di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, il Gestore può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
- 23.3.** Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui al par. 23.2, il Gestore non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni quest'ultima può richiedere la risoluzione.

24. SOSPENSIONE DELL'ACCORDO

- 24.1.** Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, la Regione può stabilirne la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio.
- 24.2.** È ammessa la sospensione della prestazione, disposta dalla Regione, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. La Regione comunica al Gestore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione dell'Accordo, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
- 24.3.** Quando, per l'effetto di forza maggiore, il Gestore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni, come specificate nel presente Accordo, il medesimo ne farà denuncia alla Regione entro 5 (cinque) giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
- 24.4.** Per la durata della sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta al Gestore alcun compenso o indennizzo, salvo il caso in cui la sospensione sia disposta dalla Regione per cause diverse da quelle stabilite al par. 24.2. In tale circostanza, il Gestore ha diritto di ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
- 24.5.** Il Gestore non può sospendere il servizio neanche in caso di controversie con la Regione.

25. DIRITTO DI ESCLUSIVA SU DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI

- 25.1.** I dati e le informazioni raccolte e/o rilevate e tutti i prodotti realizzati nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva della Regione, che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Gestore, ferme restando il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali. Il Gestore, al di fuori dei casi previsti nel presente Accordo, non potrà fare alcun uso dei suddetti dati, informazioni e prodotti senza la previa autorizzazione della Regione.

26. SPESE

- 26.1.** Sono a totale ed esclusivo carico del Gestore le spese per la stipulazione del presente Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
- 26.2.** Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39



01420678



del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico del Gestore.

27. FORO COMPETENTE

27.1. Per qualunque controversia inerente al presente Accordo è competente il Foro di Venezia.

28. DURATA

28.1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente Accordo siano valide dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2037.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

29.1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a carico del Gestore attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Per tale ragione il Gestore, ai fini dell'adempimento del presente Accordo, è nominato Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

29.2. Il Gestore, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzato a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

29.3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente Accordo il Gestore e gli eventuali sub-responsabili da esso nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate **nell'Allegato A1**, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO ANTICORRUZIONE

30.1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1939 del 28 ottobre 2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato allo stesso.

30.2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023 – 2025 della Regione del Veneto, il Gestore deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti dello stesso Gestore poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, il Gestore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità e i Patti di integrità adottati in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

31. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

31.1. Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Regione del Veneto (firma digitale)

Per Veneto Innovazione S.p.A. (firma digitale)



01420b78

